



Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456842 – fax 0522 456037
PEC: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
Email: garesenzacarta@comune.re.it
Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

Servizio Gestione e Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi
Piazza Scapinelli, 2/E – 42121 REGGIO EMILIA

FASE III DELLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ ATTRAVERSO SOLUZIONI PER LA SMART CITY, A SINGOLI LOTTI. LOTTO 1 - CIG 7326569BFE - LOTTO 2 - CIG 7801553D30

Quesiti_5

Quesito F

Ci siamo presentati in ATI nelle fasi precedenti, siamo il capogruppo. Abbiamo inteso che per la fase III, vista la suddivisione in due lotti, è possibile concorrere nella seguente maniera:

lotto I - tutta l'ATI

lotto II - solo la nostra azienda

1.a - vorremmo conferma di quanto compreso

1.b - predisporremmo due plichi distinti. Uno con proponente l'ATI per il lotto I; un secondo plico con proponente solo la nostra azienda per il lotto II. In questo secondo plico dobbiamo fare una dichiarazione per la variazione del raggruppamento anche se è rimasto solo il capogruppo?

Risposta al Quesito F

Visto il disposto dell'art. 3 della lettera di invito, che prevede la possibilità di modificare i raggruppamenti costituiti in fase I e considerata, inoltre, la suddivisione della gara in due lotti, nulla osta all'ipotesi prospettata e, pertanto, la risposta alla domanda 1.a è affermativa.

Per quanto concerne la domanda 1.b, la risposta è affermativa anche in questo caso, in quanto la stazione appaltante ritiene debba essere precisato che l'originaria ATI si è modificata nel senso indicato, o con la presentazione di apposita dichiarazione a sé stante, oppure tramite dichiarazione inserita nel corpo del modulo Allegato A1 "Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000".

Quesito G

Nel lotto II la voce sicurezza (e il relativo importo) l'abbiamo intesa come costo relativo al servizio "sicurezza dei dati", è corretto?

Risposta al Quesito G

In ragione del riferimento all'importo, la stazione appaltante ritiene che l'oggetto del quesito siano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, rispettivamente € 3.150,00 per il lotto I e € 1.740,00 per il lotto II. Tali oneri sono finalizzati all'eliminazione dei rischi e sono stati quantificati dalla stazione appaltante nei DUVRI dei rispettivi lotti.

Di natura completamente differente e, pertanto, da non confondersi con i suddetti oneri di sicurezza, sono gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da indicare a cura dell'operatore economico offerente, ai sensi del normato di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel/i pertinente/i Allegato C "Modulo di offerta economica".

Quesito H

Si chiede di confermare che non è subappalto l'eventuale subcontracto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (Art. 105– comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi).

Risposta al Quesito H

La stazione appaltante si limita a ribadire il disposto normativo di cui all'art. 105, comma 2, secondo capoverso del Codice dei contratti pubblici, recante:

"Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare."

per Il Dirigente
la Funzionaria responsabile
UOC Acquisti Appalti e Contratti
dott.ssa Silvia Signorelli